



Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

Deliberazione C.C. n° 59 del 30/06/2021

Deliberazione n° 59
In data 30/06/2021

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria - seduta Pubblica

Oggetto: Tributi Comunali - Regolamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) - Modifica

L'anno **duemilaventuno**, addì **trenta** del mese di **giugno** alle ore 19.17, per riunione di Consiglio.
Eseguito l'appello, risultano:

			Presenti	Assenti
1	Betti Ferdinando	Sindaco	X	
2	Guazzini Alessio	Consigliere	X	
3	Neri Sandra	Consigliere	X	
4	Logli Emanuele	Consigliere	X	
5	Menicacci Marianna	Consigliere		X
6	Pippolini Agnese	Consigliere		X
7	Galardini Alessandro	Consigliere	X	
8	Scire' Federica	Presidente	X	
9	Garbesi Gianni	Consigliere	X	
10	Gorgeri Chiara	Consigliere		X
11	Mainardi Chiara	Consigliere	X	
12	Borchi Adriano	Consigliere	X	
13	Vannucci Franco	Consigliere	X	
14	Meoni Giulia	Consigliere		X
15	Fedi Alberto	Consigliere	X	
16	Bandinelli Lorenzo	Consigliere	X	
17	Innocenti Barbara	Consigliere	X	
			13	4

Assiste alla seduta la Sig.ra Dott.ssa D'Amico Donatella Segretario Comunale.

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri GARBESI GIANNI, MAINARDI CHIARA, BANDINELLI LORENZO, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

Al punto 5 si collega alla seduta l'assessore Marianna Menicacci.

Durante la discussione del punto 7 si collega alla seduta la consigliera Chiara Gorgeri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;

VISTO l'articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

VISTO l'art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali;



Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

Deliberazione C.C. n° 59 del 30/06/2021

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che *“gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO l'art. 1 commi dal 641 al 668 della legge, n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

VISTO

l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

l'art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 fosse differito al 31 gennaio 2021;

il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 con cui il termine suddetto è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2021;

l'art. 3, comma 2 del decreto-legge 20 aprile 2021, n. 56, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, in corso di conversione in legge, con cui il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2021 è stato da ultimo differito al 31 maggio 2021;

l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;

l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il*



Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

Deliberazione C.C. n° 59 del 30/06/2021

28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno”;

l'art. 30, comma 5 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto Sostegni), convertito con modificazioni con legge 21 maggio 2021, n. 69 dispone: *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa 1 corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile....”;*

RICHIAMATI:

l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che, per quanto di interesse ai fini della presente deliberazione, testualmente dispone *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;*

l'art. 1, comma 682 della legge n. 147/2013 secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC;

RILEVATO che l'Amministrazione comunale aveva deciso di approvare separati regolamenti per le singole componenti della IUC (IMU – TASI – TARI) al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizzava il coacervo dei tributi comunali istituiti dalla legge n. 147/2013;

CONSIDERATO che la legge n. 160/2019 ha modificato l'assetto dei tributi comunali, stabilendo all'art. 1, comma 738, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'art. 1 comma 639 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 relativo all'imposta unica comunale (IUC) e riscrivendo nel contempo l'imposta municipale unica (IMU) con le disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 e prevedendo anche la soppressione della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI), altra componente impositiva dell'abrogata IUC, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il “Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della componente TARI”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 13/05/2014 e successivamente modificato ed integrato con deliberazioni C.C. nn. 84/2015, 19/2017, 4/2019 e n. 63/2020;

CONSIDERATO che a seguito della pandemia da virus Covid-19 dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, e poi come "pandemia" (in data 11 marzo 2020), al fine di rispondere all'attuale congiuntura economica in corso, il legislatore nazionale è più volte intervenuto nell'ordinamento con normative emergenziali e con diverse misure di sostegno economico per le famiglie, i lavoratori e le imprese;

VISTO che l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), nel corso dell'anno 2020, è intervenuta con la deliberazione n. 158/2020 per dettare le linee guida per definire e gestire le riduzioni tariffarie TARI per quelle categorie economiche particolarmente colpite dalla pandemia a causa delle chiusure forzate e limitazioni imposte a livello nazionale per contenere gli effetti e la diffusione del virus Covid-19, nonché con la deliberazione n. 238/2020 per modificare il nuovo sistema tariffario MTR, al fine di garantire la copertura degli oneri straordinari derivanti dall'emergenza epidemiologica;



Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

Deliberazione C.C. n° 59 del 30/06/2021

VISTI i provvedimenti governativi di contrasto alla diffusione della seconda ondata del virus SarsCOV2, verificatesi fra l'autunno 2020 e l'inizio del corrente anno, fra cui citiamo:

- il d.P.C.M. 24 ottobre 2020, emanato per contenere la nuova impennata di contagi manifestatasi a partire dall'autunno 2020, con cui sono state disposte restrizioni sia nel settore del lavoro, sia del tempo libero, prevedendo:

- a) la sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
- b) la sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- c) la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
- d) la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati;
- e) la sospensione di convegni, congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
- f) la sospensione delle mostre e dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
- g) lo svolgimento dell'attività didattica a distanza per il secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo grado e per tutto il ciclo della scuola secondaria di secondo grado nelle zone classificate zona "rossa";
- h) lo svolgimento dell'attività didattica a distanza per le attività formative e curriculari delle Università;
- i) la possibilità di svolgere attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) dalle ore 5.00 fino alle 18.00 nelle zone classificate zona "gialla" e la sospensione di tutte le attività di ristorazione (escluse mense e catering continuativo su base contrattuale) nelle zone classificate zona "rossa";
- l) la sospensione, nelle zone classificate zona "rossa", delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del DPCM 3 novembre 2020;
- m) la sospensione, nelle zone classificate zona "rossa", delle attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24 del DPCM 3 novembre 2020;
- n) il divieto, nelle zone classificate zona "rossa", di ogni spostamento in uscita dai propri comuni di residenza, salvo comprovate esigenze lavorative e di salute;

- il D.P.C.M. 3 novembre 2020 con cui sono stati individuati, per la prima volta, vincoli differenziati per territorio: le Regioni sono state classificate in tre aree corrispondenti a differenti livelli di criticità (rosse, arancioni e gialle). L'appartenenza a ciascuna categoria di rischio comporta l'applicazione di specifiche disposizioni e restrizioni. Le



Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

Deliberazione C.C. n° 59 del 30/06/2021

disposizioni del decreto sono state efficaci dalla data del 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle del d.P.C.M. 24 ottobre 2020, e fino al 3 dicembre 2020. La regione Toscana, in questo periodo, è stata classificata in zona “arancione”;

- il D.P.C.M. 3 dicembre 2020 con cui sono state previste disposizioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria in sostituzione di quelle di cui al d.P.C.M. 3 novembre 2020, efficaci dalla data del 4 dicembre 2020 e fino al 15 gennaio 2021. Tenuto conto che per i giorni festivi e prefestivi del periodo dal 24 dicembre e fino al 15 gennaio 2021 tutto il territorio nazionale è stato caratterizzato dallo scenario previsto per le zone “rosse”;

- i D.P.C.M. 14 gennaio 2021 e 2 marzo 2021 con cui sono state prese misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale che hanno portato alla chiusura o sospensione di numerose attività economiche rispettivamente, a partire dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021, e dal 6 marzo 2021 fino almeno al 6 aprile 2021;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Toscana n. 6 del 26 febbraio 2021 e n. 21 del 13 marzo 2021 con cui sono state previste ulteriori disposizioni restrittive per i comuni della Provincia di Pistoia fino al 21 marzo 2021;

VISTE le Ordinanze del Ministro della Salute del 13 novembre 2020, 26 marzo e 2 aprile 2021;

RICHIAMATA, in particolare, l'Ordinanza del Ministro della Salute del 2 aprile 2021 con cui, anche con riferimento alla Regione Toscana, è stato disposto un ulteriore periodo di quindici giorni (dal 6 aprile al 21 aprile 2021) delle misure previste per le cc.dd. zone “rosse” allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Sars-COV2;

VISTO, da ultimo, il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 (c.d. decreto “Riaperture”), in corso di conversione in legge, con cui sono state previste le date di riapertura di diverse attività economiche a decorrere dal 26 aprile 2021 e fino al 1° luglio;

CONSIDERATO che il protrarsi dell'emergenza sanitaria anche per la primavera dell'anno 2021 ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del Comune;

RITENUTO opportuno assicurare forme di agevolazione della TARI alle utenze non domestiche interessate dalle limitazioni imposte all'esercizio dell'attività economica ovvero che abbiano subito un rilevante calo delle attività a causa dell'emergenza sanitaria in atto, pur in assenza di disposizioni restrittive, anche tenuto conto della probabile minore quantità di rifiuti che sarà prodotta nell'anno dalle utenze interessate da questi provvedimenti rispetto alla produzione ordinaria;

PRESO ATTO che la stessa esigenza di sostegno alle attività economiche è stata avvertita dal legislatore che è intervenuto in materia con il recente decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto “Sostegni bis”), in corso di conversione in legge;

VISTO il comma 660 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che testualmente recita: “*Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune*”;



Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

Deliberazione C.C. n° 59 del 30/06/2021

VISTO e richiamato l'articolo 27 (rubricato "Agevolazioni") del vigente regolamento TARI;

RITENUTO di introdurre a tale scopo le seguenti integrazioni al citato art. 27 del vigente Regolamento comunale della tassa sui rifiuti (TARI):

Versione attuale	Versione modificata
<p style="text-align: center;">Art. 27 – Agevolazioni</p> <p>1. Il comune può applicare eventuali riduzioni alle utenze domestiche che si trovano in specifiche condizioni economiche e di disagio sociale identificate in separato provvedimento dalla Giunta comunale, anche fino al 100% del tributo dovuto. La riduzione o l'esenzione dal pagamento della Tari per le utenze domestiche, che si trovino in una condizione di disagio sociale ed economico, rilevata anche dall'attestazione ISEE, può essere altresì prevista secondo previsioni di legge.</p> <p>2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono definite con propria deliberazione dalla Giunta Comunale con cui sono individuati criteri e modalità operative.</p> <p>3. Con le modalità di cui al comma precedente il Comune può prevedere particolari agevolazioni tariffarie alle utenze non domestiche in casi di eccezionale e imprevedibile gravità accertati da pubbliche autorità, tali da causarne la sospensione dell'attività.</p> <p>4. Con la deliberazione tariffaria può essere concessa un'agevolazione massima pari al 50% dell'intera tariffa per le attività commerciali e artigianali situate in zone in cui vi è un'alterazione della viabilità veicolare e pedonale, causa dello svolgimento di lavori di realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. Tale situazione deve essere attestata dall'ufficio tecnico comunale e dalla polizia municipale. L'esercizio interessato deve avere unico punto d'accesso sulla via oggetto di lavori. L'agevolazione non è concessa alle unità immobiliari che fruiscono di altre agevolazioni. L'agevolazione sarà applicata d'ufficio sul conguaglio relativo all'annualità di riferimento e, in caso di incapienza, sull'annualità successiva.</p> <p>5. Le ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate, rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e bis) del comma 659 della L. 147/2013, possono essere coperte con apposite autorizzazioni di spesa attraverso il ricorso a risorse</p>	<p style="text-align: center;">Art. 27 – Agevolazioni</p>



Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

Deliberazione C.C. n° 59 del 30/06/2021

derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

6. Per il solo anno 2021, in considerazione del perdurare della eccezionale condizione di pandemia da virus Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche interessate da provvedimenti e ordinanze nazionali o locali di chiusura e sospensione obbligatoria dell'attività, di restrizione nell'esercizio dell'attività stessa, ovvero di rilevante calo dell'attività a causa dell'emergenza sanitaria in atto, pur in assenza di disposizioni restrittive, il Comune applicherà a tali utenze una riduzione della tariffa.

7. La riduzione tariffaria di cui al comma 6 potrà essere differenziata per categoria o sottocategoria di utenza, anche in considerazione dei codici ATECO dell'attività economica svolta.

8. Con deliberazione di Giunta Comunale saranno stabilite le modalità operative per l'applicazione delle riduzioni di cui al comma 6 del presente articolo.

9. La copertura finanziaria delle riduzioni previste sarà disposta nel rispetto degli equilibri di bilancio e sarà assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti da fondi statali appositamente istituiti per ridurre l'impatto socio-economico della pandemia da virus Covid-19.

10. Qualora lo stanziamento definitivo delle risorse assegnate all'Ente risultasse di entità diversa da quella prevista, il Comune, mediante specifica deliberazione di Giunta Comunale, erogherà le suddette agevolazioni tariffarie utilizzando la misura massima consentita, ripartendo fra gli aventi diritto l'eventuale minore o



Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

Deliberazione C.C. n° 59 del 30/06/2021

	maggiore somma stanziata, ovvero eventualmente coprendo la differenza con pertinenti stanziamenti di bilancio.
--	---

DATO ATTO che il Regolamento TARI si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria, come da articolo 41, comma 2, del Regolamento stesso, in particolare riguardo alle novità intervenute a norma del D.Lgs. n. 116/2020, dell'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021 e delle ulteriori novità normative in materia ambientale e tributaria;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Funzionale 2, Dott.ssa Tiziana Bellini, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 28/06/2021;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei conti in data 28/06/2021, che si allega al presente atto;

RICHIAMATO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

DATO ATTO dell'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

DOPO esame e discussione, nella quale sono intervenuti i seguenti Consiglieri e Assessori (vedi trascrizione della registrazione audiodigitale che sarà conservata agli atti dell'ufficio di segreteria):

Assessore Emanuele Logli per l'illustrazione del provvedimento. Durante l'illustrazione si scollega il consigliere Adriano Borchì. Presenti 13.

Si procede con le dichiarazioni di voto:

Lorenzo Bandinelli per il gruppo Centrodestra per Montale: favorevole

Barbara Innocenti per il gruppo Insieme per Montale: favorevole

Chiara Mainardi per il gruppo Montale Futura: favorevole

Si procede con la votazione:

Presenti 13

Votanti 13

Con voti:

Favorevoli 13

Contrari 0

Astenuti 0

DELIBERA

1) di approvare le integrazioni all'art. 27 del vigente "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tari", come esposte nella parte narrativa del presente atto;

2) di dare atto pertanto che il testo aggiornato del citato Regolamento, comprensivo delle integrazioni citate, è quello di cui all'allegato alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);

4) di dare atto che il Regolamento TARI si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria, come da articolo 41, comma 2, del Regolamento stesso;



Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

Deliberazione C.C. n° 59 del 30/06/2021

- 5) di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98;
- 6) di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Firenze - entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni;



Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

Deliberazione C.C. n° 59 del 30/06/2021

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Scire' Federica

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa D'Amico Donatella

⇒ La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1° D. Lvo 267/2000);

⇒ La presente deliberazione diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art. 134 comma 3° D. Lvo 267/2000);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Montale.